



Milano, 04 dicembre 2025

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Mario Antonio Guallini

Dott.ssa Elisabetta Vercesi

Dott.ssa Paola Berva

Oggetto: Relazione illustrativa concernente la Preintesa relativa all'adozione della disciplina e dei criteri di costituzione e attribuzione delle incentivazioni previste ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e s.m.i. ed integrazione dell'Appendice 2ter al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Egregio Collegio,

con la presente si trasmette la Relazione Illustrativa concernente la Preintesa relativa all'adozione della disciplina e dei criteri di costituzione, ripartizione e liquidazione delle incentivazioni previste ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e s.m.i. ed integrazione dell'Appendice 2ter al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, sottoscritta in sede negoziale in data 02 dicembre 2025.

La relazione allegata è costituita solo dalla Parte Illustrativa, mentre per la Parte Tecnico-Finanziaria si rinvia alla relazione che verrà presentata in sede di controllo sulla destinazione delle risorse decentrate relative al corrente anno.

Allegati:

1. Preintesa relativa all'adozione della disciplina e dei criteri di costituzione, ripartizione e liquidazione delle incentivazioni previste ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e s.m.i. ed integrazione dell'Appendice 2ter al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
2. Relazione Illustrativa alla succitata Preintesa
3. Appendice 2ter al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi recante la disciplina per la costituzione, la ripartizione e la liquidazione delle incentivazioni previste dall'art. 113 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Distinti saluti

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Dott.ssa Monica Mori

COMUNE DI MILANO

Relazione Illustrativa concernente la Preintesa relativa all'adozione della disciplina e dei criteri di costituzione e attribuzione delle incentivazioni previste ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e s.m.i. ed integrazione dell'Appendice 2ter al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

PARTE I: La relazione illustrativa

I.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto della Preintesa

Modulo 1 – Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto della Preintesa ed autodichiarazioni relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		02.12.2025 – sottoscrizione della Preintesa relativa all'adozione della disciplina e dei criteri di costituzione e attribuzione delle incentivazioni previste ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e s.m.i. ed integrazione dell' Appendice 2ter al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Periodo temporale di vigenza		La Preintesa produrrà i suoi effetti dalla data di sottoscrizione definitiva.
Composizione della delegazione trattante		<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):</p> <p><u>Presidente:</u> Vicedirettore Generale: Dott.ssa Carmela Francesca</p> <p><u>Componenti:</u> Direttore Organizzazione e Risorse Umane: Dott.ssa Monica Mori Direttore Area Amministrazione Risorse Umane: Dott. Francesco Longoni City Operation Manager: Arch. Filippo Salucci Direttore Centrale Unica Appalti: Dott.ssa Maria Lucia Grande Direzione Direzione Tecnica: Ing. Massimiliano Papetti</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, CSA, RSU</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, CSA, RSU</p>
Soggetti destinatari		Personale (Comparto e Dirigenti) dipendente dell'Ente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		La disciplina regola i criteri per la costituzione e l'attribuzione delle incentivazioni previste ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e s.m.i. La Preintesa prevede, altresì, l'integrazione della disciplina di cui all' Appendice 2ter vigente ed allegata al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano, che prevede le modalità e i criteri di incentivazione previste dall'art. 113 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<p>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Sì</p> <p>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli. No.</p>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009? Il Piano della Performance è stato approvato con provvedimento di Giunta Comunale n. 110 del 30.01.2025. Il Piano è stato ulteriormente modificato e aggiornato con i successivi provvedimenti di Giunta Comunale n. 457 del 10.04.2025 e n. 1458 del 20.11.2025</p> <p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Il programma costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione assorbito nel Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione (PIAO) approvato con deliberazione G.C. n. 110 del 30.01.2025, e successivamente modificato ed aggiornato con deliberazioni G.C. n. 457 del 10.04.2025 e con deliberazione G.C. n. 1458 del 20.11.2025.</p>

	<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013? Sì. L'Amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente".</p>
	<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? La relazione della Performance relativa all'anno 2024 è stata validata dal Nucleo Indipendente di valutazione in data 18.05.2025.</p>
<p>Eventuali osservazioni</p>	

I.2 – Modulo 2- Illustrazione dell'articolato della Preintesa

a) Illustrazione di quanto disposto dalla Preintesa

La Preintesa definisce la disciplina, e i relativi criteri, per la costituzione e l'attribuzione delle incentivazioni previste ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e s.m.i. ed integrazione dell'Appendice 2ter al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Di seguito la struttura e una breve illustrazione dei seguenti Allegati alla presente Preintesa:

ALLEGATO "A", riporta la disciplina e i relativi criteri, per la costituzione e l'attribuzione delle incentivazioni previste ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e s.m.i. La stessa è composta da:

- n. 11 articoli e n. 5 Tabelle sotto riportate
 - Tabella 1: Criteri di costituzione dell'accantonamento per opere e lavori
 - Tabella 2: Criteri di costituzione dell'accantonamento per servizi e forniture
 - Tabella 3: Criteri di ripartizione figure professionali opere e lavori
 - Tabella 4: Criteri di ripartizione figure professionali servizi e forniture
 - Tabella 5: Decurtazione quota incentivo

ALLEGATO "B", riporta le n. 2 integrazioni alla disciplina contenuta nell'Appendice 2ter al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che prevede le modalità e i criteri di incentivazione previste dall'art. 113 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

ALLEGATO A alla succitata Preintesa

<p><u>ART. 1</u></p>	<p>Oggetto dell'Appendice e soggetti destinatari delle incentivazioni</p>	<p>Il Regolamento disciplina le modalità e i criteri di attribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale del Comune di Milano, secondo quanto previsto dall'art. 45 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 Codice dei Contratti Pubblici (di seguito semplicemente "Codice").</p> <p>Gli incentivi sono riconosciuti, per ogni contratto e concessione di opere, lavori, servizi e forniture, esclusivamente per le attività tecniche specificatamente indicate nell'Allegato I.10 al Codice o a quelle che saranno individuate da eventuali norme successive che dovessero sostituire tale Allegato.</p> <p>Per ciascuna fase (programmazione; progettazione; affidamento; esecuzione) possono essere nominati dei Responsabili di fase. In tali casi l'incentivazione prevista in capo al Responsabile Unico del Progetto dovrà considerare le responsabilità ricadenti sui Responsabili di fase per i compiti agli stessi assegnati, ferma restando l'unicità delle funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento.</p> <p>Per gli affidamenti di forniture e servizi l'accantonamento delle risorse si applica esclusivamente nei casi in cui è contemplato l'obbligo di nominare il Direttore dell'Esecuzione e nei casi di particolare importanza indicati nell'art. 32 dell'Allegato II.14 al Codice. La nomina del Direttore dell'Esecuzione negli affidamenti di servizi e forniture non può essere finalizzata a ricomprendere la procedura nell'incentivazione prevista dal presente Regolamento, ma deve rientrare in uno dei casi in cui il Codice la prevede obbligatoriamente, previa indicazione dei presupposti e delle motivazioni a supporto di tale nomina.</p> <p>L'incentivo alle funzioni tecniche è destinato:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) per una quota pari all'80% ai soggetti che svolgono le attività tecniche indicate nell'Allegato I.10 al Codice nonché ai loro collaboratori b) per una quota pari al 20% (escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata ed eventualmente incrementata delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Dirigente, o delle quote parti di prestazioni non svolte dai dipendenti perché affidate a personale esterno all'Ente, o della quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente) per: <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa; l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli); - le attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi; - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale. <p>In caso di affidamenti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come funzionale, prestazionale o quantitativo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 58 D. Lgs. 36/2023.</p> <p>Possono essere incentivati i servizi e le forniture acquisiti attraverso adesioni a convenzioni di Centrali di Committenza o mediante Soggetti Aggregatori secondo le modalità previste dal presente Regolamento.</p> <p>Non è previsto l'accantonamento di risorse per contratti di opere e lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro, e per quelli di forniture e servizi non rientranti fra quelli "importanti" ai sensi dell'art. 32 dell'Allegato II.14 al Codice e comunque di importo inferiore a 140.000,00 Euro, con la sola esclusione dei contratti attuativi.</p> <p>È prevista la stipula di apposite coperture assicurative al personale incaricato delle funzioni tecniche di cui all'Allegato I.10 al Codice, alle condizioni e limiti previsti dal Codice stesso.</p>
-----------------------------	--	---

<u>ART. 2</u>	Modalità di incentivazione	<p>La misura complessiva delle risorse destinate al finanziamento dell'incentivo alle funzioni tecniche, comprensiva delle somme necessarie alla copertura degli oneri fiscali posti a carico dell'Amministrazione a titolo di IRAP, è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo delle opere, lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali.</p> <p>La stessa previsione si applica agli Accordi Quadro rispetto ai quali gli incentivi sono individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto attuativo affidato per mezzo dell'accordo quadro stesso. Qualora per i diversi e successivi contratti applicativi si dovesse ricorrere all'intero ribasso d'asta, e quindi non vi siano più risorse per il ricalcolo degli incentivi, si utilizzeranno, prioritariamente, altre voci del quadro economico. In ogni caso, il calcolo per la liquidazione degli incentivi non dovrà generare aumenti di spesa rispetto agli impegni già rilasciati a finanziamento del quadro economico complessivo dell'opera, lavoro, servizio e fornitura.</p> <p>Nelle procedure di affidamento di opere e lavori, l'ammontare delle risorse destinate ad incentivo è determinato nel quadro economico del progetto esecutivo ovvero nel livello di progettazione posto a base della procedura di affidamento, secondo quanto stabilito dalla Tabella n. 1 allegata al presente Regolamento.</p> <p>Per quanto attiene i servizi e le forniture, l'ammontare delle risorse da destinare all'incentivo avviene nell'atto che approva il progetto e/o nella determinazione a contrarre, secondo quanto stabilito dalla Tabella n. 2 allegata al presente Regolamento.</p> <p>Nei casi di affidamento con opzione di rinnovo, la quota di incentivo è costituita dal valore della procedura stessa senza considerare il valore del rinnovo, che è opzionale ed in quanto la relativa spesa per il corrispettivo non è certa né impegnata. In caso di attivazione dell'opzione di rinnovo, la quota di incentivo è calcolata sull'importo del valore del rinnovo per le sole attività effettivamente incentivabili ai sensi del Codice.</p> <p>Nel caso di contratti misti, si applicano distintamente i criteri di accantonamento previsti dal presente Regolamento per ciascuna tipologia di prestazioni, in considerazione del loro valore.</p> <p>Nei sistemi dinamici di acquisizione, l'importo da considerare per il calcolo dell'incentivo è quello massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata del sistema dinamico di acquisizione. Mentre, per i partenariati per l'innovazione, l'importo da prendere in considerazione è quello massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.</p> <p>Per le concessioni e i contratti di partenariato pubblico-privato, l'incentivo è determinato al momento dell'avvio della procedura sulla base del loro valore stimato secondo le modalità definite dal Codice, eventualmente rideterminato in sede di aggiudicazione, al verificarsi delle condizioni contenute nel Codice stesso.</p>
<u>ART. 3</u>	Gestione e destinazione delle risorse per l'innovazione	<p>Il 20% dell'incentivo, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, o dalla quota parte vincolata in caso di cofinanziamenti, è destinato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa; l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli); - le attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi; - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale. <p>Le risorse accantonate ai sensi del presente articolo possono essere incrementate mediante la quota di incentivazione erogabile ai dipendenti aventi diritto per la parte eccedente il limite individuale previsto dall'art. 45, comma 4 del Codice, nonché per le quote riferite ad attività affidate al personale esterno.</p>
<u>ART. 4</u>	Disciplina della modifica dei contratti	<p>Nei casi di modifiche dei contratti conformi all'art. 120, comma 1, lett. a), b) e c), l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta.</p> <p>Non concorrono ad alimentare la quota di incentivo le modifiche/varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni progettuali o che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione o l'esecuzione del servizio.</p>

<p><u>ART. 5</u></p>	<p>Individuazione del Gruppo di lavoro e cronoprogramma delle attività</p>	<p>Entro 120 giorni dalla nomina del Responsabile Unico del Progetto, prima dell'avvio delle attività, il Dirigente o il Responsabile competente individua il Gruppo di lavoro incaricato di gestire l'intervento, identificandovi i dipendenti, anche a tempo determinato, sentendo in proposito i Direttori interessati.</p> <p>L'individuazione del Gruppo di lavoro avviene nel rispetto del principio di effettività, necessità, professionalità, e rotazione, al fine dell'efficace raggiungimento della realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura e servizio affidata alla sua responsabilità, evitando al contempo di parcellizzare le singole attività.</p> <p>Il Gruppo di lavoro potrà essere modificato nel corso della realizzazione delle singole fasi, per ragioni organizzative e/o personali dei dipendenti ivi coinvolti. In tali casi, il RUP avrà cura di aggiornare periodicamente, almeno una volta l'anno, i componenti del Gruppo di lavoro, anche ai fini della corretta ripartizione e liquidazione delle incentivazioni.</p> <p>Il Gruppo di lavoro è responsabile dei procedimenti/sub procedimenti, procedure e/o delle attività assegnate, nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma di ciascuna opera, lavoro, fornitura, servizio o direttamente assegnati dal RUP.</p> <p>Non possono essere assegnati al Gruppo di lavoro, né permanervi, coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui all'art. 35 bis D. Lgs. 165/2001.</p> <p>È possibile costituire specifici Gruppi di lavoro mediante accordi con altre Amministrazioni Pubbliche, al fine di sopperire, anche parzialmente a carenze quantitative e qualitative di professionalità interne all'Ente.</p> <p>Allo stesso modo, il personale dell'Ente può partecipare a Gruppi di lavoro costituiti da altre Pubbliche Amministrazioni, previa autorizzazione allo svolgimento di incarichi <i>extra</i> istituzionali, ovvero previo preliminare accordo fra il Comune di Milano e tali Amministrazioni. È inoltre possibile, in relazione a specifici accordi e/o disciplinari, autorizzare il personale e i Dirigenti del Comune di Milano a svolgere le attività di cui al presente Regolamento presso altri Enti Pubblici e/o Fondazioni partecipate dal Comune stesso, per sopperire ad eventuali carenze quantitative e/o qualitative di professionalità specifiche di tali soggetti.</p> <p>Per l'espletamento delle funzioni indicate nel presente Regolamento finalizzate esclusivamente a procedure di affidamento a terzi, possono essere costituiti Gruppi di lavoro integrati composti da personale dipendente del Comune di Milano e da personale posto alle dipendenze delle società <i>in house providing</i> del Comune stesso, al fine di sopperire a carenze quali-quantitative del personale comunale, anche dovute a specifici picchi di lavoro di quest'ultimo, ovvero per favorire l'integrazione e l'arricchimento reciproco delle relative competenze professionali.</p>
<p><u>ART. 6</u></p>	<p>Ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche</p>	<p>Le somme destinate all'incentivo funzioni tecniche sono ripartite nelle varie fasi del processo di lavoro e tra le diverse figure professionali, sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti, secondo le Tabelle n. 3 per quel che attiene le opere e i lavori e n. 4 per le forniture e servizi allegati al presente Regolamento, sulla base di quanto definito nell'atto di costituzione del Gruppo di lavoro.</p> <p>Nei casi in cui il RUP o un altro collaboratore assuma più ruoli tra quelli indicati nel presente Regolamento o non si avvalga di collaboratori, allo stesso compete un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.</p> <p>Nei casi in cui il procedimento si interrompa per scelte o ragioni non attribuibili ai dipendenti coinvolti nelle procedure di affidamento, l'incentivazione viene corrisposta per le fasi di lavoro già completate, in base al valore dell'intervento quantificato in quel momento.</p> <p>Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente coinvolto in una delle fasi dell'opera, lavoro, fornitura e servizio, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo determinato dal RUP in relazione all'attività effettivamente svolta, in base allo stato di avanzamento dei lavori e/o della esecuzione delle prestazioni contrattuali, valutata anche proporzionalmente al tempo previsto per la fase di lavoro a cui è dedicato.</p> <p>Il personale con qualifica dirigenziale di norma partecipa alla ripartizione dell'incentivo, fatti salvi i casi in cui specifiche disposizioni normative lo escludano. In tali casi l'incentivazione avviene con riferimento ai criteri di ripartizione previsti dal presente Regolamento, per tipologia di funzione e ruoli svolti.</p>

<p>ART. 7</p>	<p>Accertamento delle attività svolte e determinazione dell'incentivo da liquidare</p>	<p>Le diverse fasi, anche se non consequenziali, riferite alla realizzazione di opere/lavori nonché all'acquisizione di forniture/servizi si intendono così concluse:</p> <ol style="list-style-type: none"> fase di programmazione della spesa: mediante approvazione, da parte dell'organo competente, del Programma Triennale delle Opere (per opere e lavori) o del Programma Triennale degli Acquisti (esclusivamente per forniture e servizi che comportino un investimento) ove l'intervento è inserito; fase di progettazione; mediante approvazione del progetto che costituisce il presupposto per la fase di affidamento, o per l'esecuzione dei contratti applicativi degli accordi quadro; fase di affidamento (per opere, lavori, forniture e servizi): stipula del contratto di affidamento; fase di esecuzione: mediante emissione del collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione o verbale di accertamento tecnico-contabile di cui all'art. 10, comma 6 dell'Allegato II.14 al Codice per le opere e lavori; mediante emissione del certificato di conformità o certificato di regolare esecuzione per le forniture e servizi. <p>Per ogni opera, lavoro, fornitura o servizio per i quali si è conclusa la fase di affidamento, il RUP, entro il 30 giugno dell'anno successivo, compila la scheda di distribuzione delle incentivazioni al personale coinvolto per le attività effettivamente ammesse a incentivazione e già compiute, dopo aver sentito i Responsabili delle diverse fasi concluse o per le quali sono stati approvati degli stati di avanzamento nel corso dell'anno precedente, considerando l'apporto effettivo di ciascuno dei partecipanti al Gruppo di lavoro, anche rispetto a quanto definito nell'atto di costituzione del Gruppo medesimo, e la sottopone per l'approvazione al competente Direttore di Area, ove lui stesso non rivesta già tale qualifica; comunica altresì gli scostamenti di tempi e costi rispetto alle previsioni indicate nei documenti contrattuali e/o previsti e/o riepilogati altresì nel cronoprogramma inserito nell'atto costitutivo del Gruppo di lavoro, ai fini delle valutazioni finalizzate all'erogazione dell'incentivo.</p> <p>L'apporto effettivo dei soggetti coinvolti è determinato considerando i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito, ivi compreso per il RUP, il rispetto del termine sopra indicato; completezza dell'attività svolta; competenza e professionalità dimostrate; attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo. <p>Il mancato rispetto dell'elemento riportato alla lett. a) sarà valutato altresì nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della <i>performance</i>, secondo quanto indicato nella relativa metodologia.</p> <p>Il Direttore di Area competente, di concerto con il Direttore apicale, certifica le prestazioni effettuate e garantisce il rispetto dei termini previsti dal presente Regolamento, nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, determinando gli importi spettanti ai singoli componenti del Gruppo di lavoro sulla base delle percentuali individuate dalle Tabelle n. 3 e 4 allegate al presente Regolamento, e li comunica ai dipendenti coinvolti.</p> <p>La certificazione dell'effettuazione delle prestazioni presuppone la verifica, sulla base di quanto attestato dal RUP, dell'effettivo svolgimento delle singole attività da parte del personale incaricato.</p> <p>L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano svolte correttamente ovvero senza ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.</p> <p>Nel caso di erogazione dell'incentivo al personale avente qualifica dirigenziale, al fine di evitare un potenziale conflitto di interessi e garantire la terzietà del soggetto deputato al controllo in tale ambito, il Direttore gerarchicamente sovraordinato o da altro dallo stesso delegato a quello che ha svolto l'attività incentivabile, sentito il RUP, dovrà accertare e conseguentemente attestare le singole attività svolte da parte del personale dirigente. In deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico annuo spettante al personale dirigente, l'Amministrazione presenta apposita attestazione e/o certificazione dell'incentivo erogato al personale avente qualifica dirigenziale al Collegio dei Revisori dei Conti in occasione della contrattazione integrativa annuale.</p> <p>Ai responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza, non sarà positivamente accertata la prestazione e pertanto saranno esclusi dalla ripartizione dell'incentivo. Gli interessati potranno presentare al RUP le proprie osservazioni.</p> <p>Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o dei lavori, ovvero l'acquisizione della fornitura o del servizio, oppure non vengano rispettati i</p>
----------------------	---	---

		termini, come definiti nei relativi documenti, per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Direttore di Area competente che ha costituito il Gruppo di lavoro, sentito il RUP qualora lui stesso non rivesta tale ruolo, dispone con proprio atto, la riduzione dei compensi con le modalità e la misura stabilita dal successivo art. 8.
<u>ART. 8</u>	Riduzione dei compensi	<p>In caso di accertamento del mancato rispetto dei tempi e dei costi stabiliti, per cause imputabili al Gruppo di lavoro, il Direttore di Area, qualora non ricorra un giustificato motivo, applicherà una riduzione delle quote spettanti ai soggetti coinvolti nella misura indicata nella Tabella n. 5. In questi casi, il relativo accantonamento non distribuito costituirà economia a favore del bilancio dell'Ente, il quale procederà altresì al recupero delle somme non dovute ed eventualmente già erogate, anche mediante rateizzazione sulle competenze ordinariamente dovute al personale.</p> <p>Al fine dell'accertamento dei costi farà fede il costo complessivo indicato nel quadro economico del progetto esecutivo depurato del ribasso d'asta. Non saranno invece considerati eventuali incrementi di costi i casi stabiliti dall'art. 120 del Codice, se non imputabili al Gruppo di lavoro.</p> <p>Al fine dell'accertamento dei tempi faranno fede eventuali scostamenti imputabili al Gruppo di lavoro rispetto a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) i tempi indicati nel cronoprogramma inserito nell'atto di costituzione del Gruppo di lavoro, e/o nei documenti contrattuali, comprensivi di sospensioni e proroghe nei casi previsti dalla legge. Sono esclusi gli scostamenti dei tempi imputabili all'appaltatore e/o al concessionario (cui corrisponde una penale contrattuale); b) i tempi previsti all'art. 116 del Codice per il collaudo, il C.R.E. o certificato di conformità. <p>Le riduzioni in ordine ai tempi di esecuzione dei contratti non si applicano qualora il ritardo sia relativo a una fase intermedia dell'attività e sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva.</p> <p>Il giustificato motivo che esclude le succitate riduzioni dell'incentivo deve essere riferito ad elementi del tutto estranei alla sfera di attività dei soggetti che sono coinvolti nelle rispettive fasi dell'opera, lavori, forniture e servizi e sulle quali non hanno diretta responsabilità in termini di competenza diretta, di impulso, coordinamento, verifica e controllo.</p>
<u>ART. 9</u>	Liquidazione incentivo	<p>La liquidazione del compenso, comprensivo di tutti gli oneri previdenziali assicurativi e fiscali (IRAP inclusa), è effettuata dal Direttore di Area, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Qualora il RUP sia il Direttore di Area o il Direttore apicale, la liquidazione dell'incentivo spettante avviene ad opera del Direttore sovraordinato o da altro dallo stesso delegato.</p> <p>Per le attività effettivamente concluse e per quelle erogate in funzione dello stato di avanzamento delle prestazioni contrattuali riferite all'anno solare precedente, la liquidazione è effettuata, in acconto, nella misura del 80% della quota prevista. Analogamente, si procederà nelle modalità indicate nel periodo precedente in caso di collaudo in corso d'opera delle grandi opere, con riferimento proporzionale agli stati di avanzamento lavori.</p> <p>Il mancato avvio della fase di esecuzione del contratto non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività effettivamente già eseguite nelle altre fasi.</p> <p>Il saldo di tutte le attività, ivi compresi i collaudi in corso d'opera riferiti alle grandi opere, viene liquidato all'emissione del collaudo tecnico amministrativo, certificato di regolare esecuzione, certificato di verifica conformità o redazione del verbale di accertamento tecnico contabile, nel caso di risoluzione del contratto.</p> <p>Per gli affidamenti di opere, lavori, servizi e forniture che si concludono entro il periodo massimo di un anno dalla data di pubblicazione del bando o dell'invio della lettera di invito, l'incentivo può essere liquidato, in un'unica soluzione, successivamente all'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione o del certificato di verifica della conformità e verbale di accertamento tecnico contabile.</p> <p>L'erogazione degli incentivi al personale coinvolto avviene entro 150 giorni dalla esecutività dell'atto di liquidazione, che deve essere emesso entro e non oltre 90 giorni dal termine previsto dal presente Regolamento (30 giugno dell'anno successivo), e dovrà essere pubblicato, nel rispetto delle norme in tema di riservatezza dei dati, in un apposito spazio della <i>Intranet</i> Aziendale.</p> <p>L'erogazione dell'incentivo spettante è sospesa di diritto nei confronti di quel personale che risulti indagato per reati contro la Pubblica Amministrazione.</p>

		<p>Nel caso in cui il personale riporti condanna definitiva per reati contro la Pubblica Amministrazione commessi nello svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento, ancorché i fatti per i quali sia intervenuta la sentenza siano estranei alla realizzazione dell'opera, lavori, forniture e servizi, a cui è riferita la liquidazione dell'incentivo, non si fa luogo all'erogazione dell'incentivo, con conseguente recupero delle somme eventualmente già corrisposte. Tali somme costituiscono economie da destinare alle risorse di cui alla quota parte del 20% dell'incentivo.</p> <p>Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno a ciascun componente del Gruppo di lavoro, anche da Amministrazioni diverse, non possono superare l'importo percentuale stabilito dalla normativa vigente rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo relativo all'anno di maturazione degli incentivi, che si intendono pertanto correlati alle effettive prestazioni rese nella medesima annualità, in applicazione dei principi di competenza e di effettività della prestazione.</p> <p>Nei casi in cui il Gruppo di lavoro sia costituito da personale dipendente del Comune di Milano e da personale posto alle dipendenze delle società <i>in house providing</i> del Comune stesso, le liquidazioni disposte a favore del personale di altre Pubbliche Amministrazioni devono essere tempestivamente comunicate alle stesse, per la verifica di quanto definito dall'art. 45, comma 4 del Codice.</p> <p>Qualora, nei casi espressamente previsti dall'art. 116, comma 4 del Codice, le attività di collaudo siano affidate a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, i relativi compensi pattuiti sono attribuiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61, comma 9 D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6.8.2008 n. 133 e ss.mm.ii.</p>
ART. 10	Informazioni e monitoraggio applicazione dell'Appendice	<p>Nel rispetto del principio di trasparenza e degli obblighi di riservatezza dei dati personali, secondo quanto definito dalla normativa vigente in materia, l'Ente fornisce, alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU del Comune di Milano, informazione scritta in merito agli incentivi liquidati, con cadenza annuale, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.</p> <p>L'Ente informerà altresì annualmente le OO.SS. e la RSU circa la destinazione delle risorse di cui alla quota parte 20% dell'incentivo.</p>
ART. 11	Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali	<p>Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione, e si applica a tutte le opere, lavori, servizi e forniture per i quali i bandi, gli avvisi o le lettere di invito sono state pubblicate o trasmesse a decorrere dal 01 luglio 2023, purché siano stati effettuati i rispettivi accantonamenti.</p> <p>Per le opere, lavori, servizi e forniture i cui bandi di gara, gli avvisi, o le lettere di invito sono stati pubblicati o inviati prima dell'entrata in vigore del Codice, gli incentivi verranno riconosciuti e corrisposti applicando le discipline previgenti, le quali, ad esaurimento, continuano a produrre i propri effetti per tali opere, lavori, servizi e forniture, ove consentiti, ancora in corso e/o non ancora liquidati.</p> <p>Qualora, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non sia ancora stato adottato l'atto di costituzione del Gruppo di lavoro, il Dirigente o il Responsabile competente vi provvede entro 120 giorni, e comunque prima della liquidazione dell'incentivo.</p> <p>Le incentivazioni a favore del personale avente qualifica dirigenziale previste dal presente Regolamento si intendono maturate, con riferimento esclusivo alle effettive attività svolte nell'ambito dei diversi ruoli assunti nei contratti in corso, a far tempo dal 1° gennaio 2025.</p> <p>Nel rispetto di quanto definito dal presente Regolamento, per una maggiore definizione delle rispettive obbligazioni, l'Ente definisce, se necessario, con le proprie società <i>in house providing</i> appositi accordi, convenzioni, e/o disciplinari di incarico per l'espletamento delle funzioni tecniche affidate in forma collaborativa</p> <p>Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al Codice ed alle disposizioni vigenti in materia.</p> <p>Il presente Regolamento si intende modificato per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modifica dello stesso, si applica la normativa sovraordinata.</p>

ALLEGATO "B" alla succitata Preintesa

In riferimento al tema del riconoscimento dell'incentivo funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al personale dell'Ente, anche nei casi di collaborazione con le società *in house providing* del Comune stesso, la Preintesa stabilisce, inoltre, di integrare l'Appendice 2ter al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, recante la disciplina per la costituzione, la ripartizione e la liquidazione delle incentivazioni previste dall'art. 113 D.lgs. 50/2016, al fine di adeguarla a quanto previsto dall'art. 5, comma 10 e art. 11, comma 6 del presente Regolamento, per i contratti non ancora conclusi.

- b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione

//

- c) Gli effetti abrogativi impliciti

La Preintesa non determina effetti abrogativi impliciti di alcune norme contrattuali relative a precedenti Contratti Integrativi stipulati.

- d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia e premialità* ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa

//

- e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche*

//

- f) Illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009

La disciplina in oggetto, in coerenza con le previsioni contenute, rispettivamente, nell'art. 45 D.lgs. 36/2023 e art. 113 D.lgs. 50/2016, è finalizzata a premiare la prestazione delle/i dipendenti coinvolti nelle diverse fasi di espletamento dei contratti pubblici previsti dalla predetta normativa, ai fini di una maggiore implementazione dell'efficienza ed efficacia della gestione contrattuale e realizzativa delle opere, lavori, forniture, e servizi all'interno del Comune di Milano.

- g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto

Nessuna.